

OGGETTO: Adesione alla proposta di Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento denominato: "Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Labico - Ditta A.C. Invest - Progetto per la realizzazione di attività turistico-ricettiva da destinarsi ad albergo ristorante, in loc. Valle Fredda, in variante al P.R.G."

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati, anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";

Che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;

Che per gli interventi inseriti nel Patto è previsto il ricorso alle procedure dell'Accordo di Programma;

Che in merito al medesimo si è verificata la possibilità di concludere tale Accordo di Programma in apposita Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO

Dei contenuti dell'Accordo di Programma il cui schema è parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO

Che tale opera comporta un incremento occupazionale;

RITENUTO

Di aderire ai contenuti dell'Accordo di Programma in parola;

VISTO

Lo schema di Accordo di Programma;

Le deliberazioni del Consiglio Comunale di Labico nn. 02 del 09.02.2004 e 46 del 31.07.2004; i verbali ed i pareri della Conferenza dei Servizi allegati al presente atto;

Gli elaborati progettuali elencati nello schema di Accordo di Programma;

VISTO

La L. 23.12.1996 n. 662, art. 2, comma 203;

Lo Statuto della Regione Lazio;

Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

L'art. 34 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

La L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa

di aderire alla proposta di Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento denominato: "Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Labico - Ditta A.C. Invest - Progetto per la realizzazione di attività turistico-ricettiva da destinarsi ad albergo ristorante, in loc. Valle Fredda, in variante al P.R.G.", che fa parte integrante della presente deliberazione.

6 2 2 2 0 0 5

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL VICE SEGRETARIO: F.to Laura FANASCA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 relativamente all'intervento denominato "Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Labico - Ditta A.C. Invest - Progetto per la realizzazione di attività turistico-ricettiva da destinarsi ad albergo ristorante, in loc. Valle Fredda, in variante al P.R.G."

PREMESSO

- Che** la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";
- Che** il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;
- Che** in data 04.11.02 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti hanno siglato il Protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";
- Che** il medesimo prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;
- Che** il Consiglio Comunale di Labico, con deliberazione n. 02 del 09.02.2004 ha approvato il progetto, in variante al PRG, e con deliberazione n. 46 del 31.07.04 ha preso atto della mancanza di osservazioni/opposizioni al progetto in parola;
- Che** il Presidente della Regione Lazio ha convocato apposita Conferenza di servizi e che, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, la medesima si è conclusa positivamente in data 02.03.2005 a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti;

PRESO ATTO

- Del verbale della Conferenza di servizi del 02.03.2005;
- Del parere di massima favorevole con prescrizioni reso con nota fax del 28.02.2005 dal Responsabile del Procedimento della ASI RM/G;
- Del parere favorevole all'intervento espresso in sede di Conferenza di Servizi del 02.03.05, dal Sindaco del Comune di Labico;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile - Area 2A/08 Difesa del Suolo, reso con nota prot. 032787 fasc. 4375 del 02.03.2005;
- Del parere favorevole con raccomandazioni dell'Autorità di Bacino del fiume Liri - Garigliano e Volturno reso con nota prot. 9300 del 16.11.05;
- Del parere di massima favorevole con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, reso con nota prot. 2848 del 25.03.2005;
- Della dichiarazione di non competenza resa dalla Provincia di Roma, Dip.to 7 - Servizio 3 - Viabilità Zona Sud con nota prot. 38418 del 25.03.05;
- Della dichiarazione datata 28.10.05, a firma dell'Arch. Giorgio Cresciani, che le opere non rientrano nelle tipologie progettuali di cui all'art.1 c.3 del D.P.R. 12.04.1996 e integrazioni introdotte dal DPCM 3 settembre 1999;
- Del parere favorevole della Dir. Reg.le Urbanistica Area 2B.10, rilasciato con nota prot. 216780/2004 del 28.09.2005;
- Del parere favorevole espresso dal responsabile regionale dell'Area Usi Civici e Diritti Collettivi, in data 26.10.2005.



CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t. Pietro Marrazzo, la Provincia di Roma, rappresentata dal Presidente p.t. Enrico Gasbarra, ed il Comune di Labico, rappresentato dal Sindaco p.t. Alfredo Galli, convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, parte integrante del presente atto, che si compone dei seguenti elaborati, assentiti in sede di conferenza di servizi:

- All. 5.1 - Progetto definitivo delle opere;
- All. 5.1 bis - Stralcio P.T.P., - Vincoli ex L. 431/85 - Ambito n. 8;
- All. 5.2 - Relazione tecnica;
- All. 5.5 - Documentazione fotografica dell'area;
- Studio di inserimento Paesistico

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.

ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Labico, limitatamente alle aree interessate dagli interventi, che muta da Zona E/2 Agricola estensiva a Zona G/5 turistico - ricettiva, loc. Vallefreda, con gli indici e i parametri desumibili dal progetto.

ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio

Prima del nulla osta definitivo dovranno essere condotti saggi archeologici secondo tempi e modalità da concordare con la Soprintendenza stessa;

Azienda U.S.I. RM-G

Dovrà essere rispettata la normativa igienico-sicuristica vigente, l'allaccio fognario, rete idrica a norma, documentandone i dettagli all'atto della richiesta di concessione al comune competente.

Autorità di Bacino del fiume Liri - Garigliano e Volturno

Prevedere una destinazione a verde di schermatura e mitigazione di impatto per la fascia di rispetto prevista lungo tutto il perimetro dell'area e la conservazione ed implementazione della vegetazione arborea ed arbustiva autoctona;

Evitare l'eccessiva impermeabilizzazione delle aree scoperte (viabilità di accesso ed interna aree di sosta a parcheggio) prediligendo l'impiego di tecniche e materiali di pavimentazione che garantiscano la massima permeabilità del suolo ed un efficace drenaggio superficiale delle aree interessate;

Assicurare il rispetto delle leggi vigenti in materia di prelievi, depurazioni e scarichi;

Regione Lazio - Dir. Reg.le Ambiente e Protezione civile - Servizio Geologico

I. Siano rispettate in modo assoluto tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nelle relazioni geologica e vegetazionale allegate all'istanza;

2. I parametri geotecnici ipotizzati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche, comprendenti anche sondaggi a carotaggio continuo) da eseguirsi preventivamente alla stesura dei progetti esecutivi. Le indagini geognostiche dovranno essere finalizzate alla verifica delle caratteristiche lito-stratigrafiche e dei parametri geomeccanici dei terreni in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo;
3. Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi avvenga su di un terreno omogeneo da un punto di vista geomeccanico. In ogni caso è vietata l'utilizzazione di terreni piroclastici con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni;
4. Siano adottate opere di sostegno provvisionali all'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1,5 dal p.c.;
5. Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato o ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti o, in caso contrario, sia smaltito in apposite discariche autorizzate;
6. Particolare cura sia posta nella realizzazione delle opere di smaltimento delle acque piovane per evitare l'insorgere di fenomeni di erosione, di allagamento e/o impaludamento;
7. La progettazione e la realizzazione delle opere dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

ART. 4

Poiché l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Labico entro 30 giorni, a pena di decadenza.

ART. 5

A seguito dell'avvenuta ratifica consiliare di cui all'art. 4, il presente Accordo sarà approvato ed adottato ai fini urbanistici ai sensi dell'art. 34, c. 4, del D. Lgs. 267/00, con apposito atto formale del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

ART. 6

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Labico o suo delegato che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

Regione Lazio: Il Presidente

Provincia di Roma: Il Presidente

Comune di Labico: Il Sindaco

Roma li

